



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Anagrafe

Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile

a) **TIPO DI PRESTAZIONE E/O SERVIZIO RESO ALL'UTENZA:** certificazioni anagrafiche e di stato civile. DPR.3/11/2000 N.396- dpr 30/05/1989 n. 223

b) **Sezione-- Affari Generali**

Responsabile Sig. Mirella Fabozzi tel. 081 8069243

Ufficio competente – **Ufficio Anagrafe**

Sede , tel, e-mail e pec : anagrafe@pec.comune.quarto.na.it

DESTINATARIO DELL'ISTANZA: ufficio Anagrafe via E. De Nicola, 8;

tel. 0818069230 – Fax 081-8768656

e-mail: anagrafe@comune.quarto.na.it

c) **L'Ufficiale d'Anagrafe** Sig. Vorzillo Pietro

d) **Apertura al pubblico orario:** dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00.

e) **Modalità di erogazione:** appositi modelli disponibili presso gli sportelli dell'ufficio anagrafe.

COSTI DELLA PRESTAZIONE E/O SERVIZIO: Per le certificazioni in bollo: oltre il bollo di € 16,00 € 0,52 per diritti di segreteria e € 0,05 per stampato. Per la certificazione semplice: € 0,26 per diritti di segreteria e 0,05 per stampato.

TEMPI DI RILASCIO/EROGAZIONE: in tempo reale fatti salvi i tempi necessari per ricerche di archivio per i certificati storici.

NOTE:

E' entrata in vigore il 1 gennaio 2012 la nuova disposizione della legge n.183 del 12 novembre 2011, **che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e** debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

In pratica, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati dovrà essere sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio. Sui certificati emessi dal 01.01.2012 è infatti indicato: "**Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi**" a pena di nullità del certificato stesso.

Le Pubbliche amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono pertanto chiedere alla cittadinanza di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione (art. 15 Legge n° 183 del 12 novembre 2011).

Normativa di riferimento:

- Legge n.183 del 12 novembre 2011, n.183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012)", art. 15
- D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa.